

Sentenza Cassazione 13126/2009

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha ribadito che sussiste l'obbligo dei proprietari degli autoveicoli di fornire all'autorità procedente le generalità dei conducenti alla guida, allorquando venga accertata infrazione stradale: "Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che di terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni".